

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Indice

- 1.Premessa. La legge cd. anticorruzione (L.190/2012). pag.3
- 2.Il piano triennale di prevenzione della corruzione della SGDS. pag.5
3. Gestione del rischio corruzione. La mappatura dei rischi della SGDS. pag.7
4. Mappatura dei processi e misure da adottare per prevenire il rischio corruzione pag.10
5. Altri contenuti del Piano pag.25

1.Premessa. La legge cd. anticorruzione (L.190/2012).

Con la l. n. 190/2012 il legislatore ha introdotto una disciplina generale di prevenzione dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione, che ruota intorno ad un documento complesso, denominato Piano triennale della prevenzione della Corruzione, che ciascuna amministrazione pubblica, come definita dalla legge, ha l'obbligo di adottare. Tale documento si muove entro i confini delle disposizioni legislative contenute nella l. 190; ma anche all'interno delle maglie, in parte vincolanti per l'amministrazione pubblica, di un atto di indirizzo generale, denominato Piano nazionale Anticorruzione, che fornisce una serie di indicazioni, alcune delle quali vincolanti, per la predisposizione e l'attuazione dei singoli PTPC.

L'obiettivo strategico della normativa in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi è scolpito, in maniera essenziale al comma 9 dell'art. 1 della legge. In essa, a fianco dei processi di individuazione, valutazione e riduzione del rischio concreto di corruzione, si individuano gli strumenti cardine, propri della strategia prevenzionistica all'interno della pubblica amministrazione: il monitoraggio dell'attività amministrativa; i vincoli soggettivi alla nomina negli organi di indirizzo politico e nelle posizioni apicali di soggetti condannati o comunque "sensibili" a pratiche corruttive; ma, soprattutto, la trasparenza, intesa come strumento principale di dissuasione in quanto espone l'intera attività amministrativa, nelle più complesse dinamiche procedimentali, al possibile controllo del cittadino.

La figura del responsabile anticorruzione.

La complessa trama delle strategie di prevenzione della corruzione, introdotte innanzitutto dalla l. n. 190/2012 e successivamente integrate da una serie di interventi legislativi che tendono ad agire su singoli settori della strategia prevenzionistica, in primo luogo la trasparenza, con l'introduzione del D. lgs. n. 33/2013 e la previsione, oltre anche di un Piano per la trasparenza, di un Responsabile della trasparenza, da far coincidere, di norma, con la figura del Responsabile anticorruzione.

Questa figura è prevista dal comma 7 dell'art. 1 della l. 190/2012 e appare centrale nella strategia anticorruzione. Lungi dall'aver un mero compito di coordinamento, tale figura ha una serie di poteri, cui corrispondono anche rilevanti responsabilità, disciplinari e sanzionatorie, irrobustite dal recente d. l. 90/2014.

Innanzitutto, il responsabile anticorruzione, ai sensi del comma 12 dell'art 1 della l. 190/2012, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 165/2001, nonché, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi, per l'appunto, di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano stesso.

I provvedimenti di natura disciplinare a suo carico, stabiliti nei commi successivi, sono stati affiancati, di recente, da un'apposita previsione sanzionatoria di natura amministrativa, contenuta per l'appunto nel citato d. l.90/2014, all'art. 19, che dichiara: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato, (il presidente dell'Autorità Anticorruzione) applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981 n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo ad euro 10.000 nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza e dei codici di comportamento".

Oltre alla redazione dei documenti previsti dalla l. n. 190/2012, il Responsabile deve:

a) Verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) Individuare i dipendenti chiamati ad operare nei settori maggiormente esposti al rischio di corruzione da inserire ne programmi formativi.

c) Pubblicare sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

Deve altresì vigilare sull'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a maggior rischio corruzione.

Per adempiere a tali funzioni, la legge riconosce al responsabile anticorruzione poteri di ispezione e verifica nell'attività istituzionale dell'ente.

Con delibera dell'Assemblea dei Soci SGDS ha optato per l'individuazione del responsabile anticorruzione in un organismo collegiale, costituito dal Collegio dei Revisori dell'Ente.

2. Il piano triennale di prevenzione della corruzione della SGDS.

Ai sensi dell'art. 1 commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, SGDS, quale ente pubblico economico, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Alla luce delle previsioni contenute nella legge citata e nel Piano Nazionale Anticorruzione, il presente piano è articolato nelle sezioni, indicate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

- **Processo di adozione del Piano**
- **Soggetti interni ed esterni che hanno partecipato alla elaborazione del Piano;**
- **Indicazione dei canali, strumenti ed iniziative di comunicazione del Piano.**
- **Gestione del rischio.**

- Indicazione delle attività nell'ambito del quale è più elevato il rischio di corruzione (aree di rischio). Le aree di rischio obbligatorie, riportate nell'all. n. 2 al PNA, vanno integrate con quelle proprie della SGDS

- Valutazione del rischio sulla base della metodologia suggerita dall'All. 1, par. B, 1.2

- Schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica dei responsabili degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione;

Formazione in tema di anticorruzione.

- Indicazione dei programmi annuali, degli obiettivi e dei destinatari della formazione anticorruzione all'interno SGDS, dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'attività formativa.

Codice di comportamento

- **SGDS è tenuto ad adottare il Codice di comportamento previsto per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui al d. lgs. n. del 2013, oltre a dover indicare i meccanismi di denuncia delle violazioni del codice stesso e l'ufficio competente a emanare pareri in ordine all'applicazione del codice.**

Altre iniziative.

Infine, il Piano triennale della SGDS individua le altre iniziative che, compatibilmente con la struttura organizzativa del SGDS, possono essere adottate al fine di rendere effettiva la politica di prevenzione della corruzione da parte dell'ente.

Gli attori interni ed esterni che hanno contribuito alla predisposizione del presente piano.

Il presente Piano è frutto del confronto e delle informazioni fornite dalla Mariella Procaccini in qualità di Responsabile dell'area Amministrazione e Approvvigionamenti; del sig. Graziano Egidi in qualità di

Coordinatore dell'Area reti gas e del sig. Marco Moriconi in qualità di Coordinatore dei servizi di nettezza urbana e raccolta di rifiuti. La documentazione relativa all'esame dell'organizzazione e ulteriori approfondimenti sono stati forniti dall'Amministratore Unico dott. Marco Ceccarani, per la prima elaborazione e scrittura del Piano, che viene ora sottoposto ad una fase di confronto con gli utenti e i più significativi – per la SGDS – stakeholder.

Individuazione degli stakeholder e delle forme e strumenti di partecipazione.

Si ritiene essenziale, al fine di adeguare il Piano alle efficaci dinamiche di prevenzione del rischio di corruzione, aprire a seguito dell'approvazione degli atti una fase di confronto e di approfondimento, in vista della prima revisione del piano stesso, innanzitutto con i Comuni soci della SGDS, a partire dalla prima assemblea, per poi attendere eventuali osservazioni, considerazioni e chiarimenti, una volta pubblicato sul sito "amministrazione trasparente", da parte anche di tutti coloro che sono, a diverso titolo, interessati, a partire dalle organizzazioni sindacali, soprattutto per quanto riguarda il codice di comportamento.

Il piano e i documenti allegati saranno tutti inseriti nell'apposita pagina "amministrazione trasparente" e verranno portati a conoscenza sia dei dipendenti che degli utenti, con le iniziative che i comuni aderenti intenderanno promuovere nei rispettivi ambiti territoriali.

3. Gestione del rischio corruzione. La mappatura dei rischi della SGDS.

3.1 Premessa. La natura "poliforme" della SGDS.

Nell'indicazione delle attività di rischio di corruzione, la previsione dei rischi cd. comuni e obbligatori di cui all'allegato 2 del PNA va adeguata in funzione della peculiarità dell'ente. Lo stesso, si presenta da un lato come Società pubblica di comuni, e come tale sottoposto ed equiparato alla disciplina giuridica degli enti locali soci. Non solo: l'attività della SGDS risente, in maniera rilevante, del ruolo dell'ATA, che per legge conserva una serie di competenze fondamentali per quanto riguarda l'attività SGDS, in primo luogo l'affidamento del servizio per l'intero ambito, avvenuto per delibera assembleare nella forma di affidamento diretto sia per il servizio gas sia per il servizio nettezza e igiene urbana.

Per quanto riguarda l'oggetto dell'attività, le peculiarità non sono da meno, sia per l'esclusività del settore operativo (il sistema integrato dei rifiuti e il sistema della distribuzione del gas), che per le peculiarità della disciplina autorizzatoria e del nuovo sistema normativo regionale.

Da un punto di vista strettamente gestionale, SGDS opera secondo criteri e principi di natura imprenditoriale, che escludono, di conseguenza, qualsiasi natura provvedimento degli atti.

Inoltre, la peculiarità della struttura e dei servizi fa sì che il rapporto con l'utenza sia solo indiretto, stante la sussistenza di contratti di servizio tra la SGDS ed i singoli comuni aderenti, che intrattengono i rapporti istituzionali con la SGDS stessa, come pure dall'ATA, che configura l'organo pubblico di controllo e di affidamento al gestore unico del servizio. Trattandosi di un'assemblea composta dai Sindaci dei Comuni Soci, si assiste ad una sostanziale sovrapposizione addirittura dei rappresentanti dei due organismi con evidente assenza di un rapporto di estraneità, presupposto necessario per individuare ipotetiche forme di collusione/corruzione.

Ne consegue che, per la quasi totalità dell'attività svolta dai dipendenti, il rischio corruzione è da considerarsi inesistente/molto basso. La maggior parte dei dipendenti SGDS, infatti, è addetta al servizio di raccolta, trattamento, differenziazione e smaltimento dei rifiuti, manutenzione di reti e gestione.

Dunque, il rischio corruzione si concentra esclusivamente su alcune aree, assai delimitate sia come numero di dipendenti che come oggetto dell'attività.

La maggior delimitazione delle aree di rischio è determinata da una serie di fattori:

1. Il primo attiene alla natura stessa dell'ente: trattandosi di ente pubblico economico, non è dotato di potestà provvedimentale. La sua attività è nella quasi totalità dei casi, riconducibile alla sfera privatistica, e si limita, da un punto di vista giuridico, a rapporti con i Comuni aderenti e con gli altri Enti con cui si relaziona (ATA, Provincia, Regione).

2. Una delle principali fonti di corruzione è, come noto, l'area degli appalti pubblici, in particolar modo delle opere pubbliche e dei servizi pubblici. Sotto questo profilo, SGDS svolge un numero esiguo di gare o procedimenti di affidamento, in quanto, nel corso degli anni, ha provveduto alla ricognizione dei fabbisogni e alla loro gestione sia tramite accordi quadro sia tramite procedure di affidamento. I dati storici indicano tali attività di "modico valore" nella misura europea di importo inferiore ad euro duecentomila.

3.2 Le aree di rischio.

Il PNA ha ritenuto di indicare alcune aree di rischio obbligatorie (allegato 2) cui si devono aggiungere le ulteriori aree individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità. Per quanto riguarda il SGDS, si ritiene che non vi siano aree ulteriori, quanto, piuttosto una maggiore articolazione dell'area affidamenti e contratti, in particolare per quanto riguarda il sistema delle forniture, degli acquisiti e delle prestazioni d'opera esterne, avente ad oggetto interventi di riparazione e manutenzione sugli automezzi di proprietà dell'ente.

Si ritiene, dunque, di identificare le aree di rischio nel modo che segue:

in base all'allegato 2 del PNA:

a) Acquisizione e progressione del personale

b) Affidamento dei lavori, dei servizi e forniture. Quest'ultima area, come si vedrà, è quella che maggiormente, soprattutto sul versante degli acquisti e delle forniture di beni e servizi, caratterizza le peculiarità della SGDS.

c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati.

d) ritiro e gestione dei rifiuti ingombranti e verde oltre alla cessione a titolo oneroso di confezioni di sacchetti per la raccolta.

Si ritiene che non sussista, in capo a SGDS, l'area di rischio, la cui previsione è considerata facente parte degli elementi minimi di integrazione nell'allegato 1 del PNA (pag. 13), rappresentata dall'attività autorizzatoria e provvedimentale.

3.3 Metodologia adottata.

Per quanto l'individuazione delle aree di rischio, si è seguito lo schema suggerito all'allegato 1 B 1.2 del PNA, anche se l'area di effettiva valutazione del rischio appare, per SGDS, assai ristretta, per le ragioni già accennate. In particolare l'attività di contrattazione è limitata all'acquisto di materiale di consumo, beni strumentali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, materiale informatico, pezzi di ricambio e manutenzione/riparazione mezzi.

Per l'individuazione delle aree di rischio all'interno della SGDS, si è proceduto con incontri separati a colloqui informativi e a domande libere con i responsabili delle tre aree che fungono da titolari delle decisioni, unitamente all'Amministratore della SGDS. Si è proposto di rinviare alla prima fase di attuazione del Piano il confronto con gli utenti, le altre amministrazioni pubbliche, le associazioni dei consumatori, i sindacati.

Si è proceduto alla mappatura dei processi attuati dalle amministrazioni, soprattutto nei due campi principali, quello del reclutamento del personale e quello più complesso e variegato, della contrattualistica, in cui un passaggio fondamentale è stato costituito dalla verifica dell'effettività del regolamento interno per gli appalti e gli acquisiti di cui SGDS è dotato da anni e che non è stato ancora attuato in tutte le sue previsioni, in particolare per quanto riguarda la costituzione degli elenchi dei fornitori, dei consulenti e dei progettisti.

4. Mappatura dei processi e misure da adottare per prevenire il rischio corruzione

Il PNA prevede, come snodo centrale nella predisposizione dei Piani territoriali, l'individuazione, la valutazione e la gestione delle aree di rischio. Stante la fase introduttiva del Piano, si ritiene, per il momento, di non procedere ad una autonoma definizione del catalogo dei rischi, che vengono individuati e valutati nelle pagine seguenti, in relazione alle tre aree già citate e riportate nel PNA, con esclusione di quella afferente alla sfera provvedimentale ed autorizzatoria, assenti nell'attività amministrativa SGDS.

Ai fini della valutazione del rischio, si è adottata la tabella valutazione rischio di cui all'all. 5 del PNA.

I. Area concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

Per quanto riguarda il personale, vengono adottati i seguenti modelli operativi per prevenire il rischio di corruzione, facendo ricorso, sia alla applicazione diretta delle disposizioni normative vigenti in materia di pubblico impiego, ed alla disciplina regolamentare recata dal Regolamento consortile, se vigente, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sia alla esperienza maturata, nel corso delle procedure in parola.

Esame, valutazione e prevenzione dei singoli rischi.

Processi a rischio:

- Bando di concorso

Determinazione dei requisiti di ammissione

Valutazione del rischio:

- Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
Totale	2	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2

Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2
--	---

Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):

- Individuazione dei requisiti di ammissione, da parte dell'ufficio competente alla predisposizione dei bandi, composto da personale esperto e/o appositamente formato.
- Selezione e formazione personale componente dell'ufficio.
- Resoconto dell'attività svolta e dei criteri adottati.
- Divieto per chi ha predisposto il bando di essere nominato come componente di commissione del relativo concorso.

Processi a rischio:

- Domande di partecipazione
- Esame delle domande

Valutazione del rischio:

- Ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando.

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	1,83	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):

- Verifica della validità delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando.
- Valutazione delle domande dei candidati da parte del responsabile del procedimento e di 2 o più collaboratori.
- Determinazione di ammissione/ regolarizzazione/ esclusione
- Controllo, secondo criteri previsti dal DPR 445/2000, delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione. Controllo delle dichiarazioni di tutti i vincitori e dei candidati da assumere.

Processi a rischio:

- Commissione esaminatrice e Responsabile del Procedimento
- Individuazione e nomina dei componenti e del Responsabile del Procedimento

Valutazione del rischio:

- Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità
- Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.

• Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	1,83	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):

- Individuazione delle situazioni di incompatibilità ostative all'accettazione o svolgimento dei relativi incarichi (presidente, componente di commissione e responsabile del procedimento) in applicazione dell'art. 35 comma 3lett. e) D. Lgs. 165/2001;
- obbligo di astensione nel caso di sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o della sussistenza di vincoli coniugali o di affiliazione o di convivenza abituale con uno o più candidati;
- obbligo di astensione nel caso di sussistenza diretta o tramite il proprio coniuge di cause pendenti o rapporti di credito- debito, nei confronti di uno o più candidati;
- obbligo di astensione in caso di docenza in corsi finalizzati alla preparazione al concorso nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando.
- Applicazione di quanto stabilito dall'art. 35 - bis del D. Lgs. 165/2001 (relativo alla prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni), che vieta a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, di far parte anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.

Ciascun componente della Commissione ed il Responsabile del Procedimento (segretario) (ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art.35 bis del D. Lgs. 165/2001) sono tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale attestino di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità (per rapporti qualificati o condanne penali) sopradescritte, e di impegnarsi a segnalare eventuali incompatibilità che dovessero sorgere o di cui dovessero venire a conoscenza nel corso della procedura selettiva.

In caso di incompatibilità si procede alla sostituzione secondo quanto dovuto.

Tale procedura sarà applicata anche ai casi di incompatibilità sopra indicati.

Processi a rischio:

- Prove selettive
- Procedure di sicurezza

Valutazione del rischio:

- Diffusione di dati e/o informazioni relativi alle prove selettive ai candidati

Valore economico

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	2	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):

- Custodia, con assoluta riservatezza, dei questionari, dei quesiti e delle tracce delle prove scritte, debitamente sigillati e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle singole prove.

I Componenti di Commissione e tutti coloro che a vario titolo collaborano alla preparazione/predisposizione delle prove di esame, alla fine di ogni seduta sono tenuti a:

- 1) consegnare al Segretario, ai fini di custodia, qualsiasi atto su supporto informatico o cartaceo utilizzato per la predisposizione di quesiti e tracce;
- 2) sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla assoluta riservatezza e di avvenuta consegna al Segretario, ai fini di custodia, della documentazione sopra indicata.

In caso di affidamento a società esterna è necessario specificare le procedure di sicurezza e controllo nei relativi capitolati d'onori.

Processi a rischio:

- Predisposizione tracce e quesiti prove scritte e orali

Valutazione del rischio:

- Diffusione a soggetti interessati

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1

Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	2	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):

- L'intervallo di tempo tra il momento della determinazione dei contenuti delle singole prove (tracce, quesiti, domande) e quello del loro espletamento non deve essere superiore ad un ora.
- Durante il suddetto intervallo, i membri della commissione non devono utilizzare telefoni né collegamenti informatici di nessun tipo.

Le tracce e i quesiti delle prove scritte, e le domande delle prove orali devono essere decisi dalla Commissione il giorno stesso delle singole prove ed in tempi utili da consentire l'espletamento delle stesse secondo il calendario stabilito.

Processi a rischio:

- Modalità svolgimento delle prove preselettive e scritte

Valutazione del rischio:

- Contatti con l'esterno, tramite soprattutto apparecchi di telefonia mobile, tablet, computer;

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	2	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):

- Divieto di portare con sé qualsiasi tipo di apparecchiatura idonea a comunicare con l'esterno, pena l'esclusione immediata dalla prova
- Selezione e formazione, prima delle prove, del personale di sorveglianza.
- Distribuzione di un foglio contenente le avvertenze generali al quale devono attenersi i candidati nel corso dello svolgimento delle prove.
- Distribuzione ai candidati del materiale espressamente autorizzato dalla Commissione e divieto di utilizzo di materiale diverso.
- Verbalizzazione delle sedute con indicazione dei candidati esclusi e dei relativi motivi.

Processi a rischio:

- Correzione elaborati

Valutazione del rischio:

- Valutazione parziale non coerente o non corrispondente all'effettivo contenuto della prova

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	2	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):

- La valutazione va fatta dall'intera commissione, collettivamente, verbalizzando in maniera analitica le motivazioni addotte a fondamento del giudizio. Si devono verbalizzare anche le opinioni dissenzienti.

Processi a rischio:

- Prova orale

Valutazione del rischio:

- Valutazione parziale o non coerente della prova

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		

Controlli	1		
Totale	2	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):

- Predeterminazione e accettazione da parte della Commissione dei criteri di valutazione, riportati a cura del Segretario nel verbale della relativa seduta.
- Predisposizione e adozione di apposite schede di valutazione impostate sulla base dei criteri stabiliti.
- Sedute pubbliche, salvo potestà della Commissione di allontanare uno o più persone del pubblico qualora le stesse interferiscano con i lavori della commissione o determinino una evidente situazione di condizionamento ambientale. Per nessun motivo il pubblico può intervenire nell'attività della Commissione, Né esprimere considerazioni, pareri ed opinioni.
- Estrazione delle domande secondo criteri che garantiscano imparzialità ed equità.
- Allontanamento di candidati e pubblico al termine di ogni prova orale, per il tempo strettamente necessario a consentire alla commissione di compilare la relativa scheda di valutazione. Formulazione del punteggio attribuito al candidato, alla fine di ogni singola prova.
- Formazione, al termine della seduta, dell'elenco dei candidati esaminati con indicazione del voto riportato, e affissione dell'elenco nella sede degli esami.

Processo a rischio:

- revoca del bando di concorso.
- Rischio che presenta la peculiarità di essere a volte strumentale alla corruzione, a volte l'indizio di un accordo corruttivo intervento successivamente alla chiusura della procedura e comunque alla pubblicazione del bando.

Valutazione del rischio: Infondatezza della motivazione

• Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	2	Totale	1.75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento:

Rispetto alla revoca di bandi di concorso relativi all'assunzione del personale, la decisione deve essere assunta dall'Assemblea dei Soci e deve essere comunicata al Responsabile per l'anticorruzione.

II – Area affidamento lavori, servizi e forniture. Contratti.

In questa area, il rischio corruzione appare oggettivamente più elevato, non solo per la materia in sé esposta ad accordi turbativi, ma soprattutto in quanto SGDS, proprio per l'essenzialità della struttura operativa, indice di un'effettiva limitazione dei costi del personale, non può procedere ad una rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, se non attingendo a professionalità esterne, con ulteriori rischi di esposizione al rischio corruzione.

Si tratta – lo si ripete – di un aumento del rischio di natura meramente astratta- ipotetica, privo di qualsiasi riscontro reale ma, semplicemente, dovuto alla reale impossibilità di effettuare una rotazione tra uffici e commissioni. Nessun elemento concreto di distorsione delle regole della concorrenza e della legislazione in materia di opere e appalti pubblici è apparso emergere nel corso della redazione del presente piano.

Per quanto riguarda l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi, i rischi comuni e obbligatori indicati dall' art. 2 lett. b) sono i seguenti:

Processi a rischio: definizione dell'oggetto dell'affidamento

Valutazione dei rischi: definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare o nel Capitolato Speciale di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa.

• Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	3
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	3

Procedure e protocolli di intervento: necessaria valutazione nel merito delle offerte da parte di concorrenti che offrono prodotti/servizi ritenuti dagli stessi equivalenti, con eventuale integrazione dell'istruttoria della commissione giudicatrice, consistente nel richiedere chiarimenti in ordine alle divergenze progettuali e funzionali dei prodotti/servizi.

Processi a rischio Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento

Valutazione dei rischi: elusione della regola dell'affidamento degli appalti tramite gara pubblica, con l'affidamento dei lavori/servizi ad impresa ritenuta unica nel possedere i requisiti tecnici e organizzativi per l'espletamento del contratto.

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	5
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	3,50	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento: riserva di aggiudicazione definitiva subordinata alla pubblicazione della procedura sul sito del SGDS per 15 giorni, senza che pervengano offerte da altri soggetti.

Processi a rischio: requisiti di qualificazione

Valutazione dei rischi: definizione dei requisiti di accesso alla procedura finalizzata a favorire un'impresa, soprattutto per quanto riguarda i requisiti tecnici ed economici

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	5
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	3,50	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento: esclusione dai bandi e dalle lettere di invito di qualsiasi riferimento di natura soggettiva o territoriale quale requisito per la scelta del contraente

Processi a rischio: requisiti di aggiudicazione

Valutazione dei rischi: uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa, con criteri di tipo generico o esclusivamente di tipo economico

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1

Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	5
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	3,50	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento: predeterminazione nel Bando di Gara o da parte della commissione giudicatrice, dei criteri per la determinazione della natura più vantaggiosa dell'offerta

Processi a rischio: valutazione delle offerte (nelle gare pubbliche)

Valutazione dei rischi scorretta valutazione dell'offerta e attribuzione dei punteggi

Procedure e protocolli di intervento si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 163/2006).

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	5
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	3,50	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento

si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 163/2006).

Processi a rischio procedure negoziate

Valutazione dei rischi utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero nei casi in cui i presupposti normativi non esistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1

Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	5
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	3,50	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento trasmissione della deliberazione di procedura negoziata al responsabile anticorruzione per un parere preventivo

Processi a rischio Affidamento diretto

Valutazione dei rischi abuso del ricorso a tale sistema di affidamento, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 122 comma 7 d. lgs. n. 163/2006 o del Regolamento della Società in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per affidamento diverso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, al fine di favorire un'impresa

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	5
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	3,50	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	2
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	2

Procedure e protocolli di intervento trasmissione preventiva della deliberazione al responsabile anticorruzione per parere obbligatorio.

Processi a rischio revoca del bando

Valutazione dei rischi paralizzare una gara il cui esito si prospetta diverso da quello – illecito – prospettato ad una o più imprese

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1

Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	11	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	3
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	3

Procedure e protocolli di intervento trasmissione preventiva della deliberazione al responsabile anticorruzione per parere obbligatorio.

Processi a rischio redazione del cronoprogramma

Valutazione dei rischi: crono programma eccessivamente ampio, che consente all'impresa di effettuare i lavori con costi maggiori spalmati su un periodo temporale eccessivo; pressioni dell'impresa per ottenere un nuovo crono programma meno vincolante.

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	11	Totale	1,75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	3
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	3

Procedure e protocolli di intervento: le modifiche al crono programma, proposte dall'Amministratore dei lavori o dall'impresa, vanno approvate dall'Amministratore SGDS e trasmesse comunque al Responsabile anticorruzione.

Processi a rischio varianti in corso di esecuzione del contratto.

Valutazione dei rischi Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e	5

		sull'immagine	
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	11	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	3
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	3

Procedure e protocolli di intervento divieto della concessione di varianti a tali fini; trasmissione degli atti relativi al responsabile anticorruzione: parere vincolante ed obbligatorio alla luce delle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti di opere pubbliche.

Processi a rischio subappalto

Valutazione dei rischi assegnazione a subappaltatori non qualificati; accordi collusivi per l'attribuzione di parte dei lavori a concorrenti esclusi.

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	11	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	3
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	3

Procedure e protocolli di intervento esclusione della facoltà di subappaltare i lavori, tranne nell'ipotesi in cui il subappalto riguardi attività o opere specialistiche

Processi a rischio Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

Valutazione dei rischi condizionamento nell'approvazione dell'accordo bonario

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	11	Totale	3

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	3
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	3

Procedure e protocolli di intervento: parere obbligatorio alla sottoscrizione dell'accordo bonario da parte del Responsabile anticorruzione.

Procedure e protocolli di intervento: accreditamento al sistema di qualificazione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Processi a rischio: accreditamento di Operatori Economici (soggetti e tecnico-economici).

Valutazione dei rischi: modalità di selezione rispetto alle categorie previste e quindi rispetto ai requisiti tecnico-economici eccessivamente ampie, che consente all'impresa di partecipare a procedure in assenza di adeguata specializzazione o pressioni dell'impresa per ottenere un vantaggio.

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	11	Totale	1,75

Valori e frequenze della probabilità	1
Valori e importanza dell'impatto	3
Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	3

Procedure e protocolli di intervento: le attività di accreditamento sono monitorate in sede di remunerazione delle attività. In tale ambito la verifica avviene in contraddittorio.

Processi a rischio: ritiro del rifiuto ingombrante o verde a pagamento.

Valutazione dei rischi: Occultamento del rifiuto raccolto con riduzione del prezzo a carico del richiedente. Possibilità che il dipendente incaricato effettui pressioni per un vantaggio personale.

Indici valutazione probabilità		Indici valutazione impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
Totale	11	Totale	1,75
Valori e frequenze della probabilità	1		
Valori e importanza dell'impatto	3		

Valutazione complessiva del rischio (valore frequenza x valore impatto)	3
--	---

Procedure e protocolli di intervento: differenziazione delle funzioni tra operazioni di raccolta delle richieste e ritiro con previo sopralluogo. Modico valore delle attività in ragione del rischio derivante da monitoraggio con sistema GPS del mezzo di trasporto e quindi dell'operatore.

5. Altri contenuti del Piano.

1. Formazione in tema di anticorruzione.

La formazione è una delle sezioni costitutive del Piano Anticorruzione.

Il SGDS intende muoversi su due piani.

- Il primo è rivolto ai responsabili delle aree in cui è suddiviso l'organigramma del SGDS;
- il secondo è rivolto a tutti i dipendenti, in particolar modo a quelli che hanno rapporti con soggetti esterni, ed è orientato soprattutto all'implementazione del Codice di comportamento.

La durata della formazione è prevista in circa 10 ore annuali.

L'attività formativa è svolta da docenti universitari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e da avvocati.

La formazione avverrà con il metodo della didattica frontale, in forma seminariale.

2. Codice di comportamento.

Ulteriore sezione del Piano Anticorruzione è rappresentato dal codice di comportamento.

Il Codice di comportamento è stato redatto e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. Rotazione incarichi dirigenziali (art. 1 comma 4 L. 190/2002)

Si è già accennato all'impossibilità, per SGDS, di procedere alla rotazione degli incarichi dirigenziali, stante l'unicità di tale figura in capo all'Amministratore e non rinvenendosi, nell'organigramma dello stesso, altre figure apicali, dotate di autonomia decisionale.

4. La segnalazione degli illeciti (cd. whistleblowing)

L'art. 54 bis del d. lgs. N. 165 del 2001, introdotto dalla l. 190/2012, prevede che:

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La previsione normativa intende affidare al dipendente un ruolo autonomo ed attivo nelle strategie di contrasto alla corruzione, preoccupandosi, al tempo stesso, che non vi siano ripercussioni negative rispetto all'attività di denuncia sia da parte del denunciato, che da parte della dirigenza dell'Ente.

I profili problematici di tale istituto appaiono non del tutto irrilevanti.

Innanzitutto, per quanto riguarda la sua portata soggettiva, la norma è rivolta, almeno laddove fa riferimento alla denuncia alla autorità giudiziaria, a quei dipendenti che non rivestono la posizione di incaricati di pubblico servizio, i quali sono obbligati alla denuncia all'Autorità giudiziaria (art. 362 c.p.).

Il problema peraltro si pone nel caso in cui la denuncia venga presentata "al proprio superiore gerarchico", il quale, a sua volta, se riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, non potrà esimersi dal trasmettere la notizia all'Autorità giudiziaria, qualora la stessa contenga la denuncia di un fatto costituente reato.

Problematico appare il riferimento al divieto di segnalazioni diffamatorie: difatti, mentre è pacifico che la dichiarazione non possa contenere affermazioni che integrino il reato di cui all'art. 368 c.p., che presuppone l'attribuzione di un fatto che costituisce reato ad un soggetto, che il denunciante sa essere innocente, più problematica è l'esclusione del contenuto diffamatorio, posto che qualsiasi segnalazione a carico di un dipendente ha, in sé, un contenuto offensivo della reputazione del destinatario. Dunque, il divieto di segnalazioni a contenuto diffamatorio va inteso nel duplice limite del divieto di segnalazioni di fatti – anche illeciti – che non afferiscano alla sfera lavorativa o siano ad essa necessariamente correlati. Inoltre, le segnalazioni devono rispondere ai presupposti che la giurisprudenza ha nel tempo consolidato, relativamente alla scriminante dell'esercizio del diritto (il fatto deve essere vero, o considerato tale; il linguaggio deve essere continente, cioè di per sé non offensivo; deve comunque mancare la consapevolezza o anche il semplice dubbio dell'innocenza del denunciato).

La scheda da predisporre dovrebbe contenere i seguenti elementi:

1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
2. Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
3. Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
4. se conosciute, le generalità o gli altri elementi (come la qualifica o il servizio in cui svolge l'attività) che consentano l'individuazione del soggetto che ha posto in essere i fatti;
5. L'indicazione di altri soggetti che possano riferire in ordine ai fatti segnalati.
6. L'indicazione o produzione di eventuali documenti che possano essere utili a provare le circostanze del fatto segnalato;
7. Ogni altra informazione che possa fornire un'utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Si rammenta la necessità di tutelare l'identità del denunciante. Ciò non significa che possano essere prese in considerazione denunce anonime, che, al contrario, sono da considerare inesistenti.

Si propone dunque di individuare le seguenti formalità di denuncia:

- Per posta elettronica certificata
- Per posta raccomandata a:
- Responsabile anticorruzione e trasparenza

SGDS S.r.l.

Via Veneto, 4

63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)

6. La trasparenza.

La legge n.190/2012 individua nella trasparenza uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Infatti, il comma 9, lett. f), dell'art. 1 prevede, quale che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, abbia come contenuto l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Per trasparenza si deve intendere l'accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Passaggio fondamentale, che lega anticorruzione trasparenza, è l'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 che ha stabilito che i livelli essenziali di trasparenza devono essere garantiti per i seguenti provvedimenti finali dei procedimenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
- d) progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato D. Lgs. n. 150 del 2009;
- e) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha introdotto inoltre l'istituto dell'"Accesso civico", che consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti, informazioni o dati - della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza, il quale dovrà segnalare obbligatoriamente l'inadempimento all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Ai sensi dell'art. 10, comma I, del citato decreto, ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Le misure del Programma Triennale saranno collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione di cui, di norma, il Programma

costituisce una sezione, come nel caso della SGDS, che ha inserito sotto il collegamento "altri contenuti" il programma triennale e la tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione.

Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il Collegio dei revisori SGDS ha assunto anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Quanto ai contenuti del Programma Triennale della Trasparenza della SGDS, in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", si rinvia alla specifica parte del presente Piano, di cui il primo costituisce Sezione.

Il SGDS ha provveduto altresì ad inserire nella propria homepage il collegamento telematico denominato "Amministrazione Trasparente", costruito in conformità a quanto previsto dall'allegato A del D.lgs. n.33/2013 con contenitori tematici, nella quale sono resi accessibili i documenti, le informazioni ed i dati la cui pubblicazione è prevista come obbligatoria dalla normativa vigente.

Tale sezione, è in fase di completamento per quanto riguarda i dati da inserire.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, che sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Spetta al Responsabile per la Trasparenza segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

7. Inconferibilità e incompatibilità

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, attua la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico.

Il D.lgs. n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, ovvero di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Il decreto n. 39 non modifica la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi già prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 e resta urgente quindi l'emanazione di una normativa in tema di collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Su tale disciplina il decreto n.

39 interviene per estendere la portata del divieto stabilito dal comma 16 ter del citato art. 53 - per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni ai quali è interdetto lo svolgimento, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - anche ai soggetti titolari di uno degli incarichi cui si riferisce il decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Inoltre, resta salva la disciplina in tema di criteri di conferimento di incarichi dirigenziali e di collocamento in aspettativa di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 23bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Il decreto n. 39 non chiarisce però i rapporti con le norme del T.U.E.L. in tema di incompatibilità, in particolare con gli artt. 63 e 67, e pone quindi problemi interpretativi con riferimento agli incarichi di Presidente o consigliere di amministrazione ricoperti da amministratori locali nei limiti in cui ciò era consentito dalla normativa vigente prima della novella normativa.

Va sottolineato che l'art. 20 del D.lgs. 39/2013 prevede l'obbligo dell'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, di presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al suddetto decreto e l'adempimento dell'obbligo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

Entrambe le dichiarazioni sono sottoposte a obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al suddetto decreto per un periodo di 5 anni.

In base all'art. 17 del D.lgs. 39/2013, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e gli eventuali relativi contratti sono nulli e l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico. In caso di incompatibilità, l'art. 19 del D.lgs. 2013 stabilisce la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato tre delibere, le n. 46, 47 e 48, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, chiarendo alcuni dubbi interpretativi, fatto salvo, come sempre, le riserve derivanti dal ricorso ad una fonte subordinata (e cioè la delibera dell'Autorità indipendente), qualora si tratti di interpretazioni in malam partem.

Con la delibera n. 46 si è espressa sull'efficacia nel tempo delle norme rispondendo a diversi quesiti pervenuti su inconfiribilità e incompatibilità alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.39/2013, con riferimento a situazioni già consolidate.

Dopo aver precisato che la decorrenza va riferita all'entrata in vigore del O. Lgs. n.39/2013 e non della legge 190/2012, la Commissione ha chiarito che la nuova disciplina è di immediata applicazione. Il protrarsi di situazioni di incompatibilità oggettivamente in contrasto con la nuova disciplina finirebbe col differire nel tempo la sua efficacia e, quindi, il perseguimento delle finalità di prevenzione della corruzione che il legislatore ha attribuito alla disciplina in esame.

Il decreto n. 39 pone alcuni problemi relativamente alla sua ipotizzata retroattività, che va esclusa, mentre occorre parlar, più propriamente, della sua applicabilità immediata, con la necessità di risolvere le sopraggiunte posizioni giuridicamente in contrasto con quanto disposto nel testo normativo, con il conseguente obbligo di eliminare la situazione divenuta *contra legem*.

A conferma si rileva che già nella legge delega è prevista l'applicabilità delle disposizioni anche a incarichi preesistenti.

Infine con la delibera n. 48 si è risposto ai dubbi sui limiti temporali alla nomina di amministratori di enti pubblici o enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 39 (divieto di conferimento di incarichi e di conferma prima che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico).

In questo caso le amministrazioni chiedevano se era possibile rinnovare, alla scadenza degli incarichi, coloro che sono stati presidenti o amministratori delegati di una società partecipata. Ai quesiti l'ANAC, ha risposto che il divieto opera soltanto se l'incarico di amministratore è in un ente diverso, mentre non viene impedita la conferma dell'incarico già ricoperto. Infatti, secondo la Commissione, la ratio della norma mira ad evitare l'uso di un proprio potere per ottenere un'altra carica, non ad escludere la riconferma di un amministratore meritevole.

Pertanto alla luce del dettato normativo e delle deliberazioni interpretative da ultimo adottate dall'ANAC, si sta provvedendo ad inviare a tutti gli enti partecipati dall'Ente il decreto n. 39, in base al disposto dell'art.15 del medesimo. Inoltre, a tutti i nominati negli enti è inviata richiesta di produrre la prescritta dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità.

Ciò consentirà di acquisire i dati relativi a tutti gli incarichi e di svolgere successivamente verifiche incrociate.

8. Monitoraggio tempi del procedimento

Tema particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. d) della legge n.190/2012, costituisce uno degli obiettivi del Piano.

Ad oggi, la normativa si applica a SGDS esclusivamente in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto appalti di lavori e servizi. Ad essi si applicheranno le disposizioni di legge di cui al D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 2, ai commi 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater, che recitano rispettivamente:

"a) comma 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

b) comma 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione;

c) comma 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

d) comma 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative

competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Con riferimento all'individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (comma 9bis), si è ritenuto, stante la natura semplice dell'organizzazione del SGDS, rimettere la sua individuazione all'Assemblea dei Soci, di volta in volta.

La legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 28, impone di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione, con conseguenti oneri di trasparenza. Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive.

Occorre ricordare che, con il c.d. Decreto del Fare n. 69/2013, è stato previsto un indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento. L'art. 28 recita infatti:

"1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art.1, comma i-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma i-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. Conferimento incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. L'Estrema limitatezza del personale dipendente SGDS, addetto ai diversi uffici e funzioni ha costretto e costringe l'Ente ad attingere alle competenze esterne. Ciò vale per le funzioni di progettazione e direzione dei lavori in materia di appalti di opere pubbliche; di consulenze ambientali, legali, tributarie, e in genere aziendali. Trattandosi dunque di opzioni non episodiche, fatte salve le specifiche misure dettate in materia di prevenzione del fenomeno corruttivo nelle parti precedenti del Piano occorre che il SGDS stabilisca un iter procedimentale che disciplini:

- gli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali;

- gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, aventi per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente;

L'Amministratore – chi da lui incaricato - dovrà preventivamente accertare almeno la contemporanea sussistenza di tutti i seguenti presupposti:

- a) la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al SGDS e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'inesistenza all'interno dell'Ente di professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione;
- c) l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
- d) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;
- e) la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico;
- f) la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione. A tale fine occorre che il professionista (o altra forma normata di collaborazione) fornisca, prima della nomina, un preventivo scritto del costo della sua prestazione.

La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere puntualmente attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.

Nella delibera dell'Assemblea dei Soci o nella Determina dell'Amministratore di affidamento dell'incarico, l'Amministratore deve dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico. Il contratto, sottoscritto dall'Amministratore Unico e dall'Incaricato, anche in forma di scrittura privata o corrispondenza commerciale, riporta almeno i seguenti elementi: contenuto, natura e oggetto dell'incarico, modalità di svolgimento, modalità di relazione con l'Amministrazione, prodotto finale richiesto, termine iniziale e finale, eventuali penali e cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.

Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

APPROVATO IN ASSEMBLEA SOCI DEL 16.1.2015